

Regolamento relativo all'elenco degli organismi ADR nei settori di competenza dell'Autorità di regolazione dei trasporti, in attuazione dell'articolo 141-*decies* del Codice del consumo

ART

Approvato con delibera n. 60/2023 del 6 aprile 2023

SOMMARIO

Articolo 1 – Definizioni	3
Articolo 2 – Oggetto e ambito di applicazione	3
Articolo 3 – Domanda di iscrizione	3
Articolo 4 – Termini e modalità per la valutazione della domanda di iscrizione	4
Articolo 5 – Esito della domanda	4
Articolo 6 – Iscrizione di organismi ADR già iscritti in altri elenchi	5
Articolo 7 – Vigilanza, aggiornamento e cancellazione degli organismi dall’elenco	5
Articolo 8 – Comunicazioni periodiche di informazioni	5
Articolo 9 – Rapporti con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy	5

Articolo 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
 - a) "Autorità", l'Autorità di regolazione dei trasporti;
 - b) "Codice del consumo", il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
 - c) "elenco", l'elenco degli organismi ADR deputati a gestire, nei settori di competenza dell'Autorità, procedure volontarie di risoluzione extragiudiziale delle controversie nazionali e transfrontaliere tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell'Unione europea, istituito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 141-decies del Codice del consumo;
 - d) "operatore economico", il professionista di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) della *"Disciplina, in prima attuazione, delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori, ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118"*, approvata dall'Autorità con delibera n. 21/2023 dell'8 febbraio 2023;
 - e) "incaricati", le persone fisiche incaricate dall'organismo ADR della risoluzione extragiudiziale delle controversie;
 - f) "regolamento di procedura", l'atto contenente l'autonoma disciplina della procedura di ciascun organismo ADR;
 - g) "Ufficio competente", l'Ufficio dell'Autorità, individuato ai sensi del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, al quale è attribuita la competenza per la gestione dell'elenco;
 - h) "autorità competenti", le autorità indicate all'articolo 141-octies, comma 1, del Codice del consumo;
2. Per quanto non espressamente indicato valgono le definizioni di cui all'articolo 141, comma 1, del Codice del consumo.

Articolo 2 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 141-decies del Codice del consumo, il procedimento e le modalità operative per l'iscrizione degli organismi ADR nell'elenco, la tenuta dello stesso e le correlate attività di vigilanza.
2. Possono essere iscritti nell'elenco gli organismi ADR che svolgono la propria attività in uno o più settori di competenza dell'Autorità, con riferimento alle controversie fra consumatori e operatori economici.

Articolo 3 – Domanda di iscrizione

1. L'organismo che intende essere inserito nell'elenco presenta domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, nella quale fornisce le informazioni e attesta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 141-nonies, commi 1 e 3, del Codice del consumo, nonché quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, con dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicando altresì l'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) da utilizzarsi per tutte le comunicazioni di cui al presente regolamento.

2. Il richiedente garantisce e attesta che le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie abbiano una conoscenza specifica dei settori regolati dall'Autorità, con particolare riguardo ai diritti degli utenti e alla qualità dei servizi. A tal fine, è tenuto a fornire informazioni di dettaglio inerenti alla formazione specifica degli incaricati nei settori di competenza dell'Autorità, tra cui l'oggetto, le modalità, la durata della formazione, non inferiore a quattordici ore, e la frequenza prevista degli aggiornamenti, non inferiore a otto ore ogni due anni.
3. Alla domanda di iscrizione il richiedente allega copia del proprio regolamento di procedura, nel quale devono essere espressamente richiamati i principi di cui all'articolo 141-bis, comma 5, del Codice del consumo; i richiedenti che svolgono negoziazioni paritetiche devono altresì allegare alla domanda di iscrizione copia del protocollo di intesa di cui all'articolo 141-ter, comma 2, del Codice del consumo.
4. Salvo diversa dichiarazione sui tipi di controversie trattati resa ai sensi dell'articolo 141-novies, comma 1, lettera g) del Codice del consumo, la domanda di iscrizione si intende richiesta con riguardo a tutte le tipologie di controversie in tutti i settori di competenza dell'Autorità.
5. A pena di irricevibilità, la domanda di iscrizione e tutte le comunicazioni di cui al presente regolamento sono trasmesse a mezzo pec all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, o mediante procedura telematica, ove disponibile.

Articolo 4 – Termini e modalità per la valutazione della domanda di iscrizione

1. L'Ufficio competente, ricevuta la domanda di iscrizione completa delle informazioni e della documentazione di cui all'articolo 3, provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione secondo quanto previsto dagli articoli 141 e seguenti del Codice del consumo, tenuto conto degli indirizzi e criteri generali formulati dal tavolo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 141-octies, comma 3, del codice stesso, con particolare riguardo alla verifica circa il rispetto del requisito relativo alla durata dell'incarico per il quale sono nominati gli incaricati, nonché del principio di tendenziale non onerosità, per il consumatore, delle procedure ADR.
2. Se la domanda risulta carente di una o più delle informazioni o della documentazione di cui all'articolo 3, l'Ufficio competente ne dà comunicazione, a mezzo pec, al richiedente, invitandolo contestualmente al perfezionamento o integrazione della istanza entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorso inutilmente il quale la domanda di iscrizione si intende rinunciata ed archiviata.

Articolo 5 – Esito della domanda

1. In esito alla verifica di cui all'articolo 4, l'Ufficio competente, entro 45 giorni dalla ricezione della domanda completa, iscrive il richiedente nell'elenco, ovvero comunica al richiedente il rigetto della domanda, con l'indicazione dei motivi ostativi all'iscrizione.
2. In caso di rigetto, il richiedente può presentare istanza di riesame della domanda, fornendo le proprie osservazioni in ordine alle valutazioni effettuate dall'Ufficio competente, che provvede al relativo esame; decorsi 20 giorni dal ricevimento della istanza di riesame, se l'Ufficio competente non provvede alla iscrizione, il rigetto della relativa domanda si intende confermato.

Articolo 6 – Iscrizione di organismi ADR già iscritti in altri elenchi

1. Gli organismi ADR che risultino già iscritti in elenchi tenuti da altre autorità competenti di cui all'articolo 141-*octies*, comma 1, del Codice del consumo, e che svolgono la propria attività in materia di ADR nei settori di competenza dell'Autorità, possono chiedere l'iscrizione nell'elenco comunicando i riferimenti della precedente iscrizione, unitamente ad una specifica dichiarazione circa la formazione degli incaricati, secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 2. In tali casi, l'Ufficio competente, ai fini dell'iscrizione, valuta esclusivamente la sussistenza del requisito di formazione specifica.
2. Gli organismi ADR istituiti, ai sensi dell'articolo 141-*ter* del Codice del consumo, sulla base di protocolli di negoziazione paritetica, già iscritti nell'elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sono iscritti automaticamente nell'elenco se riguardano imprese, o associazioni di imprese, operanti nei settori di competenza dell'Autorità. Sono fatte salve eventuali verifiche d'ufficio ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

Articolo 7 – Vigilanza, aggiornamento e cancellazione degli organismi dall'elenco

1. Qualora le informazioni comunicate in sede di presentazione della domanda di iscrizione vengano modificate, l'organismo ADR informa senza indugio l'Ufficio competente in merito a tali modifiche.
2. Se l'Ufficio competente accerta, su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, ovvero d'ufficio, che un organismo ADR iscritto nell'elenco non soddisfa più i requisiti di cui al Titolo II-*bis*, Parte V, del Codice del consumo e al presente regolamento, segnala al soggetto interessato le prescrizioni che risultano non rispettate, con l'invito a conformarsi immediatamente, comunicando le misure a tal fine adottate.
3. Se allo scadere del termine di tre mesi, di cui all'articolo 141-*decies*, comma 4, del Codice del consumo, l'organismo ADR non soddisfa tali requisiti, o non fornisce alcun riscontro, l'Ufficio competente provvede alla cancellazione dell'organismo dall'elenco, comunicandola all'interessato.
4. Resta salva la facoltà dell'organismo ADR iscritto di richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dall'elenco, alla quale l'Ufficio competente provvede entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, ferma restando la conclusione delle procedure ADR pendenti.

Articolo 8 – Comunicazioni periodiche di informazioni

1. A partire dal secondo anno solare di iscrizione nell'elenco, ogni organismo ADR iscritto, con cadenza biennale, secondo tempistiche e modalità stabilite dall'Ufficio competente, trasmette all'ufficio stesso le informazioni di cui all'articolo 141-*nonies*, comma 4, del Codice del consumo, e quelle di cui all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento.

Articolo 9 – Rapporti con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy

1. L'Ufficio competente cura i rapporti con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, quale punto unico di contatto con la Commissione europea, e provvede alle notifiche e alle pubblicazioni di cui all'articolo 141-*decies*, commi 5 e 7, del Codice del consumo.